

---

## CREDITO SCOLASTICO

---

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il terzo, quarto e quinto anno del corso di studi e che deve essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell'esame di Stato, ai sensi dell'art.15 del D.lgs 62/2017. Il credito scolastico tiene primariamente conto del profitto scolastico dello studente ovvero della media aritmetica dei voti di ciascun anno scolastico, del voto di comportamento, dell'assenza o presenza di debiti formativi. Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018, introduce novità riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni è di 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell'ambito dell'Esame, al percorso scolastico. I 40 punti sono così distribuiti: - max 12 punti per il terzo anno - max 13 punti per il quarto anno - max 15 punti per il quinto anno. L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. Per il terzo e il quarto anno di corso il credito sulla media dei voti viene calcolato soltanto se tutte le valutazioni risultano non inferiori a 6, mentre per il quinto anno viene calcolato il credito anche in presenza di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline. Non si procede all'attribuzione del credito scolastico in assenza di promozione alla classe successiva. All'alunno che è stato promosso al terzo o quarto anno con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'articolo 11 del Dpr 323/98, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, "in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento". Le delibere, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. L'attribuzione del credito avviene sulla base della tabella sottostante che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Ogni Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti criteri per determinare l'assegnazione del punteggio minimo/massimo all'interno di ciascuna banda di oscillazione:

Se la media dei voti risulta superiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza.

Se la media dei voti risulta pari al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza solo se si verificano almeno 2 delle 8 condizioni di seguito elencate.

Se la media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza solo se si verificano almeno 4 delle condizioni di seguito elencate.

**CRITERI CHE CONSENTONO IL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO PIU' ALTO NELLA BANDA INDIVIDUATA DALLA MEDIA DEI VOTI:**

1. Le assenze non superano il 10% dei giorni di attività scolastica (sono escluse dal conteggio le assenze per le quali è prevista la deroga (Cfr. Monte ore assenze PTOF).

2. Lo studente ha partecipato con interesse ed impegno alle attività complementari o integrative dell'Offerta Formativa.

3. Lo studente ha prodotto documentazione di qualificate esperienze formative (crediti formativi), acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF e riguardanti:

a) Attività culturali ed artistiche: - Partecipazione a mostre individuali o collettive promosse e organizzate da Gallerie d'Arte, Enti e/o Associazioni riconosciute.

- Partecipazione al Progetto FAI scuola (Fondo Ambiente Italiano);

- Pubblicazione di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie editi da Case Editrici regolarmente registrate all'Associazione Italiana Editori.

- Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli e rassegne artistiche. - Frequenza di un Conservatorio.

b) Formazione linguistica:

- Certificazioni nazionali ed internazionali rilasciate da Enti legalmente riconosciuti dal MIUR, attestanti il livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie o non comunitarie.

c) Formazione informatica:

- Patente informatica riconosciuta (ECDL, EIPASS, IC3 PLUS, MOS).

d) Formazione culturale:

- Partecipazione certificata a corsi di formazione, dibattiti, convegni, conferenze, promossi da Enti e/o

- Associazioni titolate a svolgere quel tipo di attività (minimo 15 ore).

e) Attività sportiva

- Partecipazione a gare di livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse federazioni riconosciute dal CONI.

f) Esperienze di "Cittadinanza Attiva":

- Pratica continuativa (min. 3 mesi) di volontariato presso strutture e/o agenzie formative del territorio.

4) L'acquisizione delle certificazioni relative alle lettere a – d - e deve avvenire nell'anno scolastico in corso. Le certificazioni relative alle lettere b – c possono invece riferirsi ad anni scolastici

precedenti, ma sono valutabili una sola volta nell'arco del triennio. Le esperienze riferite ai crediti formativi, per essere considerate utili, devono contribuire a migliorare la formazione dell'alunno attraverso l'acquisizione di competenze ritenute coerenti con l'obiettivo del corso di studi seguito e con le finalità educative della scuola. Affinché l'esperienza si possa considerare "qualificata", deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso Enti, Associazioni, Istituzioni che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività. Nel caso in cui la media dei voti fosse pari a 6 decimi, il punteggio più alto della banda potrà essere assegnato solo se si verificheranno almeno 4 delle condizioni sopra specificate.

## TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

D.lg.vo n. 62/2017 Tabella A

<b>Media dei voti</b>	<b>Fasce di Credito III anno</b>	<b>Fasce di Credito IV anno</b>	<b>Fasce di credito V anno</b>
M = 6	<b>7-8</b>	<b>8-9</b>	<b>9-10</b>
$6 < M \leq 7$	<b>8-9</b>	<b>9-10</b>	<b>10-11</b>
$7 < M \leq 8$	<b>9-10</b>	<b>10-11</b>	<b>11-12</b>
$8 < M \leq 9$	<b>10-11</b>	<b>11-12</b>	<b>13-14</b>
$9 < M \leq 10$	<b>11-12</b>	<b>12-13</b>	<b>14-15</b>